

ANGAISA al CERSAIE 2011

CERSAIE

Carissimi Soci, come già preannunciato nel numero 284 di "ANGAISA Informa", a partire da quest'anno la partecipazione di ANGAISA al CERSAIE (Salone internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno) di Bologna tornerà ad essere caratterizzata dal tradizionale stand ubicato nell'area esterna 48, fra i padiglioni 33 e 35. Per l'intera durata della manifestazione fieristica, a partire da martedì 20 fino a sabato 24 settembre p.v., lo stand sarà a disposizione di tutte le aziende associate, che potranno usufruirne per i consueti servizi di segreteria. Vi confermiamo che i termini per poter accedere alle speciali agevolazioni riservate ai Soci ANGAISA – frutto della rinnovata collaborazione con il CERSAIE – sono ormai scaduti: non è quindi più possibile, essendo state esaurite tutte le disponibilità in tal senso, accedere agli incentivi previsti dalle due iniziative "Pullman gratuiti per visitare il CERSAIE" e "Viaggi in auto-

mia" (presentate e tutti i Soci con le dettagliate comunicazioni trasmesse nello scorso mese di giugno). Cogliamo l'occasione per segnalare che all'inizio di settembre ANGAISA spedisce via mail alle aziende associate l'invito omaggio on-line che sostituirà le "essere invito" cartacee inviate negli anni scorsi. L'invito on-line conterrà il link al sito CERSAIE al quale collegarsi per effettuare la registrazione e ricevere, alla casella di posta indicata nel form stesso, il biglietto necessario per l'ingresso diretto in fiera, valido per 1 ingresso al giorno per i 5 giorni della manifestazione. L'invito on-line potrà essere utilizzato più volte ed inoltrato a collaboratori e/o clienti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

mentre sono positive le dinamiche delle regioni settentrionali. Modesta (+0,8 per cento) la previsione a livello nazionale per il 2011. Il contributo del Sud in termini di consumi rispetto al totale nazionale è passato dal 27,2% del 2007 al 26,6% del 2011, mentre sono positive le dinamiche delle regioni settentrionali con quote in costante aumento sia nel Nord-Est (dal 21,8% al 22,2%) che nel Nord-Ovest (dal 30,1% al 30,6%).

E' il risultato principale che emerge dallo "Aggiornamento delle analisi e delle previsioni dei consumi delle famiglie nelle regioni italiane" elaborato dall'Ufficio Studi di Confcommercio. Entrando nel dettaglio dello studio, si scopre che a livello di singole Regioni, nel 2009 tutte fanno registrare una contrazione dei consumi in termini reali con picchi in Calabria (-4,2%), Puglia (-3,6%), Sicilia (-3,2%) e Campania (-3%), mentre nel 2010 solo il Nord-Est ha recuperato i livelli di consumo pre-crisi; in ogni caso, la debolezza dei consumi a livello pro capite, complice il biennio di crisi 2008-2009, lascia prevedere un rallentamento generalizzato dell'uscita dalla crisi tanto che, a fine 2011, ben 17 regioni su 20 rischiano di registrare un livello di consumi inferiore a quello del 2000. Mentre in una prospettiva di più lungo periodo, nel 2017, il Mezzogiorno avrà acuito il suo ritardo con una continua riduzione della spesa per consumi rispetto al totale nazionale. In ogni caso, a livello generale l'indagine segnala che le famiglie stanno tentando di recuperare i livelli di consumo persi nel biennio recessivo, anche se le previsioni per il 2011 sull'intero territorio restano modeste con un +0,8%.

MERCATO

Publicata la terza edizione del Rapporto Semestrale ANGAISA



Ricordiamo a tutte le aziende associate che, all'interno dell'area soci del portale ANGAISA www.angaisa.it, è disponibile la terza edizione del Rapporto Semestrale, realizzato in collaborazione con Mostra Convegno Expocomfort.

In questa edizione, è stato riproposto il possibile impatto del Piano Casa 2 sull'attività delle aziende distributrici, rivedendo i criteri d'analisi e ripartizione in funzione degli aggiornamenti delle Leggi Regionali e dell'andamento delle domande presentate nelle varie Regioni. Come è ormai consuetudine, il rappor-

to semestrale si avvale anche dell'importante collaborazione dei professori Alberto Bubbio (professore associato di Economia Aziendale presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza-VA) e Roberto Schiesari (professore aggregato di Finanza Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino).

Dazi sulle piastrelle cinesi: adottata la proposta di regolamento europea

Dopo il via libera del Comitato antidumping, la Commissione Europea ha adottato il 12 agosto scorso la proposta di regolamento per l'istituzione dei dazi sull'importazione di piastrelle cinesi in Europa, introdotti nel marzo scorso e per ora applicabili, in via provvisoria, per un solo semestre (vedi "ANGAISA Informa" n. 278 del 30 marzo 2011).

L'iter prevede una ulteriore votazione, da parte del Consiglio UE, in occasione della riunione che si dovrebbe tenere nei primi giorni di ottobre; a fronte della definitiva approvazione anche da parte del Consiglio (che viene data per scontata) le misure antidumping diverranno definitive. I valori da applicare sarebbero in linea con quelli adottati provvisoriamente il 17 marzo scorso (32,3% per le aziende "collaboranti" e 73% per le altre che si sono rifiutate di collaborare alla statistica preliminare realizzata dall'Unione europea), con qualche possibile limatura e un'operatività dei dazi che dovrebbe essere confermata per la massima estensione possibile, pari a cinque anni.

Confcommercio: consumi nelle Regioni, solo il Nord-Est recupera i livelli pre-crisi

Analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio: tra il 2007 e il 2011 cala il contributo del Sud sul totale nazionale,

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

Settore sanitario

BAUHAUS Svezia apre le vendite on line

Il Gruppo tedesco BAUHAUS ha iniziato in Svezia la vendita on line di prodotti.

PRAKTIKER apre a Hong Kong

Dall'inizio di luglio PRAKTIKER ha aperto un ufficio d'importazioni a Hong Kong con l'obiettivo di individuare fonti di approvvigionamento sui mercati asiatici.

IDEAL STANDARD – VIDIMA aumenterà la produzione nel 2011

Il produttore bulgaro IDEAL STANDARD – VIDIMA accrescerà la produzione di pezzi ceramici di circa il 18% nell'arco del 2011.

Settore riscaldamento • condizionamento

ZEHNDER

Il Gruppo svizzero ZEHNDER ha acquisito la NEST ITALIA per espandere il proprio mercato nell'area del raffrescamento e del riscaldamento. NEST ITALIA produce sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante.

DAIKIN EUROPE

La DAIKIN EUROPE ha acquisito il 100% delle azioni della AIRFEL, azienda turca specializzata nella produzione di materiali per il riscaldamento, il condizionamento e la ventilazione.

ARISTON THERMO

ARISTON THERMO ha acquisito la maggioranza dell'azienda svizzera CIPAG e tramite la stessa possiede ora il 100% dell'azienda svizzera DOMOTEC. CIPAG e DOMOTEC sono leader di mercato in Svizzera nella produzione, distribuzione e manutenzione di sistemi per il riscaldamento dell'acqua.

EU.BAC

E' stata fondata l'Associazione europea EU.BAC che raggruppa i leader nella produzione delle apparecchiature di automazione e controllo per il settore dell'edilizia. Aderiscono alla EU.BAC le aziende BROEN, COMAP, DANFOSS, DELTA DORE, ESBE, HAGER, HERZ, HONEYWELL, INVENSYS, OVENTROP, SIEMENS, SONDER, TAHEIMEIER E THEBEN.

WOLSELEY vende due attività a SAINT GOBAIN

La multinazionale della distribuzione WOLSELEY ha venduto l'azienda inglese BUILD CENTER alla SAINT GOBAIN. WOLSELEY inoltre sta negoziando con SAINT GOBAIN la cessione di BROSSETTE; l'importo totale delle due cessioni dovrebbe essere di 354 milioni di €.

NORMATIVE**Ambiente Qualità Sicurezza****Verifiche periodiche attrezzature di lavoro e criteri abilitazione verificatori**

Con decreto del Ministero del lavoro 11 aprile 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29.04.2011 - Suppl. Ordinario n. 111) sono state disciplinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sono stati stabiliti i criteri per l'abilitazione dei soggetti abilitati al loro espletamento. Il decreto ha inoltre individuato le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle predette verifiche periodiche.

All'interno del portale associativo è disponibile – oltre al testo integrale del decreto n. 81/2008 - un documento di approfondimento (predisposto dalla Direzione Sicurezza Lavoro di Confindustria) ove sono evidenziati gli adempimenti dei datori di lavoro, le procedure, anche amministrative, per l'espletamento delle verifiche e le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti verificatori.

Si segnala infine che con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 22 luglio u.s. il termine dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto è stato rinviato di 270 giorni.

LINK: www.angaisa.it • Area Normativa • Ambiente Qualità Sicurezza • Sicurezza lavoro • Ispezioni e controlli.

Area Legale e Legislativa**Autotrasporto****Nuovi chiarimenti sui tempi di guida e riposo per i conducenti di mezzi pesanti**

Con una circolare congiunta del 22 luglio scorso, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta a numerose problematiche interpretative sollevate a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 174 del C.d.S., come modificato dalla legge 120/2010, hanno fornito chiarimenti ed indicazioni in materia di tempi di guida e di riposo dei mezzi pesanti, al fine di garantire un approccio coerente tra le autorità incaricate dei relativi controlli. Rinviando le aziende interessate alla lettura della nuova circolare, disponibile all'interno del portale associativo, sintetizziamo di seguito alcuni dei punti di maggior rilievo ed interesse.

Calcolo durata minima periodo di riposo giornaliero. L'art. 8 par. 2 del Reg 561/2006 stabilisce che i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (giornaliero o settimanale).

La durata minima dei periodi di riposo, nelle differenti opzioni possibili (regolare -11 ore ininterrotte o 3+9 ore di riposo; ridotto almeno 9 ore di riposo), è indicata dall'art. 4, lettera g) del Reg. 561/2006 ed il mancato rispetto di tale durata minima, a seconda dell'entità dell'infrazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente ai commi 4, 5 o 6 dell'art. 174 del C.d.S.. Poiché un riposo di durata inferiore a quella prescritta è considerato non fatto, i periodi di guida antecedenti e successivi ad esso vengono considerati facenti parte di uno stesso periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 174 del C.d.S., che andranno ad aggiungersi a quelle richiamate per la durata inferiore del riposo giornaliero.

A tal proposito la circolare, richiamando la Decisione del 7 giugno 2011 della Commissione UE, ha sottolineato che tale cumulo dei periodi di guida antecedente e successivo al periodo di riposo di durata inferiore a quello regolamentare, dovrà essere effettuato esclusivamente nei casi di durata dell'intervallo di riposo inferiore a 7 ore.

Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. La circolare ribadisce che il conducente che guida sempre un veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo non è tenuto a compilare il modulo prescritto dal D.Lgs 144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte.

Viceversa, nei casi in cui la guida di veicoli esenti sia alternata alla guida di veicoli con obbligo di cronotachigrafo, il richiamato modulo dovrà essere compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all'attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento. Il modulo andrà compilato per ogni conducente e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma, purché diverso dallo stesso conducente.

Attestazione del riposo settimanale. Il riposo settimanale non deve essere documentato con il richiamato

modulo di attestazione, ma attraverso le registrazioni del cronotachigrafo. (Assenza dei fogli di registrazione per gli analogici, conferma dell'effettuato riposo da parte del conducente al momento del reinserimento della carta per i digitali).

Consegna attestato per ferie e malattia. Viene chiarita la possibilità per il conducente che riprende la guida, dopo un periodo di assenza, in un luogo diverso dalla sede dell'azienda (e pertanto impossibilitato a prendere il documento originale compilato dal datore di lavoro) di esibire una copia dell'attestato delle assenze ricevuta per fax o via telematica.

Decurtazione dei punti nel caso di accertamento di più violazioni all'art. 174 Codice della Strada.

La circolare chiarisce che il comma 1 bis dell'articolo 126 bis del C.d.S. laddove prescrive che in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni delle norme del Codice della Strada che prevedono decurtazioni dei punti della patente, possano essere decurtati al massimo 15 punti si riferisce alla contestualità dell'accertamento, e non necessariamente delle violazioni.

Pertanto, il limite dei 15 punti di massima decurtazione potrà essere applicato anche qualora a seguito di una medesima verifica, relativa al giorno in corso ed ai 28 precedenti, dovessero accertarsi diverse infrazioni della disciplina sui tempi di guida e di riposo, con conseguenti sanzioni e decurtazioni di punti a carico del conducente.

Durata massima della guida. Richiamando i contenuti del comma 3 dell'art. 6 del Reg. 561/2006, la circolare chiarisce che i conducenti possono guidare fino ad un massimo di 56 ore in una settimana, a condizione che, sommandovi le ore di guida della settimana precedente, o quelle della settimana successiva, non si superino in nessun caso le 90 ore complessive di guida. Inoltre la base di calcolo per determinare la soglia di eccedenza percentuale sulla quale parametrare la sanzione di cui all'art. 174 del C.d.S., per il superamento del periodo di guida settimanale e bisettimanale è, rispettivamente 56 ore e 90 ore.

Circolazione dei veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida. La circolare precisa che la circolazione di veicoli in aree private è sottratta all'ambito di applicazione delle disposizioni del Reg. 561/2006. Pertanto, ad esempio, l'attività svolta da un conducente all'interno di un cantiere o di una cava è esclusa dal computo dell'attività di guida giornaliera. Tuttavia, la stessa, impegnando comunque il conducente in un lavoro, non può essere considerata come riposo giornaliero o settimanale. In considerazione di ciò, la circolare ritiene che tale attività debba essere comunque registrata (Per gli analogici: annotazioni manuali sul foglio di registrazione in cui sia registrata l'attività come permanenza sul lavoro.

Per i digitali: selezione dell'opzione "out of scope" o equivalente sull'apparecchio di controllo). La nota infine sottolinea come nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricompresi anche le "altre mansioni" svolte dal conducente che, viceversa, devono essere considerate nell'orario di lavoro per la verifica del rispetto della relativa disciplina su durata e interruzioni.

Frequenza del riposo giornaliero e "multipresenza". La circolare ha ribadito che il numero di ore nell'arco del quale deve essere effettuato il riposo giornaliero dipende dal numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo:

- 1) entro 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, se alla guida vi è un solo conducente;
- 2) entro le 30 ore successive quando, invece, se sono presenti a bordo più conducenti che si alternano alla guida (c.d. multipresenza).

A tal proposito, la circolare ha chiarito che per potersi propriamente considerare "multipresenza" e conseguentemente disporre del periodo temporale più ampio, il secondo conducente deve trovarsi sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio, con l'unica limitata deroga prevista dall'art. 4 lettera o) del Reg. 561/2006, che consente di considerare multipresenza il caso in cui il secondo conducente non si trovi a bordo del veicolo per la prima ora dall'inizio del viaggio.

LINK: www.angaisa.it • Area Normative • Legale e legislativa • Circolazione • Codice della strada.

Autotrasporto di merci in conto terzi Costi chilometrici medi

Nelle more delle definitive determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet, gli aggiornamenti relativi al mese di giugno dei valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di trasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, nonché le relative quote di incidenza sui costi complessivi di esercizio delle imprese. I dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti alle rilevazioni disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, relative al mese di giugno. Come noto, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge dalla L. 133/2008 e della mancata definizione dei costi minimi di esercizio per i contratti scritti da parte dell'Osservatorio sulle attività di Autotrasporto tali elaborazioni devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i contratti di autotrasporto di merci in conto terzi, stipulati in forma scritta e non. All'interno del sito associativo sono disponibili le tabelle ministeriali aggiornate. Ricordiamo inoltre che, che ai sensi del comma 4 quater del citato articolo 83 bis del D.L. 112/2008, in deroga alla disciplina generale, "l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4".

LINK: www.angaisa.it • Area Normative • Legale e legislativa • Circolazione • Autotrasporto.

Prorogato il Piano Casa nel Veneto

La legge della Regione Veneto n. 13 del 08.07.2011 (entrata in vigore il 9 luglio) ha prorogato di due anni, fino al 20 novembre 2013, il termine per poter effettuare gli interventi in deroga consistenti in ampliamento volumetrico e demolizione e ricostruzione, usufruendo del bonus volumetrico previsto dal "Piano Casa". Oltre a introdurre questa importante proroga, la nuova legge regionale consente l'effettuazione degli interventi anche nei centri storici, a condizione che gli strumenti urbanistici non prevedano vincoli di

tutela e consentano di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché di demolizione e ricostruzione. Il nuovo provvedimento prevede inoltre uno "sconto" sul contributo di costruzione per gli interventi effettuati su edifici destinati a prima abitazione, consente variazioni di destinazione d'uso degli edifici (se la nuova destinazione è consentita dalla disciplina di zona). Viene inoltre previsto un ulteriore 15% di premio volumetrico nel caso in cui gli interventi prevedano la riqualificazione energetica dell'intero edificio, portando la prestazione energetica dello stesso alla classe B. La legge stabilisce che il bonus del 40% venga riconosciuto anche per demolizioni e ricostruzioni parziali. Le deliberazioni comunali adottate in precedenza, sulla base del vecchio piano casa, dovranno essere rinnovate entro il 30 novembre 2011.

Segnaliamo infine che viene demandata ai Comuni l'attribuzione della competenza in relazione alle autorizzazioni per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici con potenza fino a 1 MegaWatt. Il testo integrale della citata legge regionale è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Area Normative • Legale e legislativa • Piano Casa • Veneto.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21.07.2011 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2011, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale giugno 2010 – giugno 2011 è pari a più 2,7 (75%= 2,025). La variazione biennale giugno 2009 – giugno 2011 è pari a più 4,1 (75%= 3,075).

Area Sindacale

Congedi, permessi e aspettative Decreto legislativo n. 119/2011

Il 27 luglio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 119 che, in attuazione dell'art. 23 della legge n. 183/2010, riordina la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Rinviamo ad una lettura del testo del decreto (disponibile all'interno dell'Area Normative del portale associativo), riportiamo di seguito alcuni dei punti di maggior rilievo del nuovo provvedimento con il quale vengono introdotte modifiche ed integrazioni al d. lgs. 151 del 2001, alla Legge 476 del 1984 ed infine alla Legge 104 del 1992.

Modifiche ed integrazioni al D.lgs 151 del 2001

- a) Introduzione del comma 1-bis all'art. 16: tale disposizione consente, a differenza del passato dove scattava automaticamente l'astensione obbligatoria, alle donne che hanno avuto l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno o, in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, di riprendere l'attività lavorativa in qualunque momento, previo preavviso di dieci giorni al datore di lavoro e certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e del medico competente i quali

attestino l'assenza di pregiudizio alla salute della donna;

- b) Modifica del comma 1 dell'art. 33, concernente i minori portatori di handicap particolarmente grave: ora, la lavoratrice madre, o in alternativa, il padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di età del figlio, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni (nei quali devono essere computati anche i periodi di congedo parentale di cui l'art. 32 del medesimo decreto), a condizione che non vi sia un ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati e fatta salva l'ipotesi nella quale sia richiesta la presenza del genitore;
- c) Modifica del comma 2 dell'art. 42: la fruizione dei congedi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, è riconosciuta in alternativa alla previsione contenuta al comma 1 (due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap), ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirla alternativamente, anche in maniera continuativa, nell'ambito del mese;
- d) Il comma 5 dell'art. 42 viene sostituito da commi dal 5 al 5 – quinquies: tale sostituzione comporta che il coniuge convivente del soggetto con grave handicap ha diritto alla fruizione del congedo ex art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 (non superiore a due anni continuativi o frazionati) e tale diritto scatta entro sessanta giorni dalla richiesta e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, della quattordicesima e del TFR.

Modifiche ed integrazioni alla Legge 104 del 1992

- a) Al comma 3 dell'art. 33 è stato aggiunto, alla fine, un periodo che afferma il diritto del dipendente a prestare assistenza nei confronti di più persone con grave handicap, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente od affine di primo grado o entro il secondo grado se i genitori o il coniuge del soggetto con grave handicap abbiano compiuto i 65 anni, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- b) Introduzione del comma 3-bis: l'assistenza di un soggetto portatore di grave handicap residente ad una distanza stradale superiore a 150 chilometri va attestata con titolo di viaggio (ad esempio, biglietto del treno, dell'aereo o della nave) o altra idonea documentazione.

Congedo di cure per gli invalidi

L'art. 7 del D.lgs 119 stabilisce che, fatta salva la previsione dell'art. 3, comma 42, della legge n. 537/1993, i lavoratori mutilati e gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono usufruire ogni anno di un congedo per cure, anche frazionato, non superiore a trenta giorni, che verrà accordato dal datore di lavoro richiesta del dipendente, previa richiesta di un medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura pubblica con la quale si attesti la necessità della cura in relazione all'invalidità invalidante riconosciuta. Tale congedo non verrà computato ai fini del periodo di comporto e verrà erogato lo stesso trattamento economico spettante in caso di malattia.

Modifiche ed integrazioni al D.lgs 165 del 2001

- a) Modifica del comma 1 dell'art. 45: che consente l'applicazione dei riposi individuati dagli artt. 39,

40 e 42 del medesimo decreto, sino al primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia, mentre la disciplina precedente parlava di "compimento del primo anno di età del minore";

b) Introduzione del comma 2-bis: tramite il quale si stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 42-bis, si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore.

LINK: www.angaisa.it • Area Normative • Sindacale • Orario di lavoro • Congedi permessi aspettative.

Area Previdenziale

INAIL

Chiarimenti sugli accessi ispettivi

La legge n. 183/2010, ha introdotto rilevanti modifiche in materia di contrasto al lavoro sommerso ed in tema di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica. In particolare la legge ha riscritto il potere di diffida dei funzionari di vigilanza nonché l'iter procedurale da seguire per l'espletamento degli accertamenti ispettivi, introducendo il verbale di primo accesso ispettivo nonché il verbale unico di accertamento e notificazione.

Con la recente circolare n. 36/2011, l'INAIL ha fornito ulteriori commenti e chiarimenti circa le modalità applicative della norma. In tema di "accesso sui luoghi di lavoro" il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge, qualificandosi mediante esibizione della tessera di riconoscimento. Inoltre, così come previsto per gli ispettori del lavoro, anche i funzionari di vigilanza dell'INAIL "dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano

a compiere o a nascondere violazioni di legge". Al termine delle attività di verifica compiute nel primo accesso, il personale ispettivo è obbligato a rilasciare, al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, il verbale di primo accesso ispettivo, che deve contenere:

- l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro (indispensabile nei casi di ipotesi di lavoro sommerso) e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti.

Nel verbale dovrà essere, inoltre, riportata la circostanza che il funzionario di vigilanza ha provveduto ad avvisare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da uno dei soggetti individuati dalla legge n. 12/1979.

Il verbale di primo accesso ispettivo, compiutamente redatto, dovrà essere rilasciato, al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, senza le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, al termine delle indagini compiute nel primo giorno di accesso ispettivo. L'attività ispettiva deve concludersi esclusivamente con un verbale unico di accertamento e notificazione, che deve contenere:

- gli esiti dettagliati dell'accertamento, con l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
- la diffida a regolarizzare le inadempienze sanabili entro il termine di trenta giorni;
- l'ammissione al pagamento, entro quindici giorni, della sanzione nella misura minima (o un quarto della sanzione prevista in misura fissa) in caso di ottemperanza alla diffida o di illeciti già regolarizzati;
- la facoltà di estinguere le violazioni non sana-

bili o non sanate a seguito di diffida, mediante il pagamento di una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81;

- l'indicazione degli strumenti di tutela e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei relativi termini di impugnazione.

Il verbale unico deve inoltre indicare gli strumenti di difesa, che sono:

- gli scritti difensivi al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di competenza, per i profili relativi alle sanzioni amministrative applicate;
- il ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, se le violazioni contestate attengono alla sussistenza od alla qualificazione dei rapporti di lavoro.

I termini per la contestazione/notificazione del verbale unico, vanno ricondotti al momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso.

Pertanto, il termine di decadenza di 90 giorni decorre dall'acquisizione dell'ultimo elemento utile a comprovare l'ultima delle violazioni accertate, fermo restando che tali accertamenti dovranno essere conclusi in tempi ragionevoli e che della loro durata, nonché dell'ultimo adempimento, si dovrà fare esplicito riferimento nel verbale unico.

L'art. 39 della legge 183/2010 ha introdotto l'ipotesi di reato per il mancato versamento agli enti previdenziali, da parte del Committente, dei premi assicurativi e dei contributi trattenuti al lavoratore parasubordinato. Anche per tali casi, quindi, il personale ispettivo effettuerà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente. Si precisa, infine, che, in caso di accertamenti ispettivi dai quali non emerga alcuna irregolarità, al datore di lavoro deve essere notificato un verbale di regolarità, redatto in procedura vigilanza ispettiva. Il testo integrale della circolare n. 36/2011 dell'INAIL è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Area Normative • Previdenziale • INAIL • Attività di vigilanza.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 287  Riservato ai Soci

- ▶ Autotrasporto. Tempi guida e riposo conducenti. Circ. Min. 22.07.2011.
- ▶ Autotrasporto merci in conto terzi. Costi chilometrici medi. Giugno 2011.
- ▶ INAIL. Accessi ispettivi. Circolare n. 36/2011.
- ▶ Lavoro. Congedi, permessi e aspettative. D. lgs. n. 119 del 18.07.2011.
- ▶ Piano casa. Regione Veneto. L.R. n. 13 del 08.07.2011.
- ▶ Sicurezza lavoro. Verifiche periodiche attrezzature. Sintesi operativa.



Inviare a:

_____ (Ragione sociale)

_____ (Cognome e nome)

_____ (Telefax)

_____ (e-mail)

_____ (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.